

Codice DB1600

D.D. 7 agosto 2012, n. 357

Programma Operativo Regionale (POR) finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) periodo 2007/2013 - Obiettivo Competitività e Occupazione. Riapertura del bando "Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali".

Premesso che:

- con Decisione C(2010) n. 5672 del 12 agosto 2010, la Commissione europea ha rettificato la Decisione C(2009) n. 7432 del 2/8/2007, modificando il Programma Operativo della Regione Piemonte (di seguito: POR) originariamente approvato con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007;
- nel POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte è prevista l'Attività 1.4.1 *"Accesso al credito delle PMI"*;
- l'Attività 1.4.1 *"Accesso al credito delle PMI"* con specifico riferimento al limite temporale di vigenza del *"Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01) e s.m.i. (di seguito, Quadro Temporaneo)* è stata finora attuata con le seguenti misure:
 - Fondi regionali di riassicurazione di cui alla DGR n. 37-10799 del 16.2.2009 integrata con le modifiche di cui alle DDGR n. 3-11052 del 23.3.2009, n. 5-11621 del 22.6.2009 e n. 57-12430 del 26.10.2009 e n. 12-331 del 19.7.2010 relativamente ai *"Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi"* e atti attuativi (DD n. 73 del 07/4/2009) verso i soggetti gestori (Artigiancassa S.p.A. e Finpiemonte S.p.A.);
 - Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali, di cui alla DGR n. 45 – 1230 del 17/12/2010 attuata con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 23.2.2011 integrata con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17/02/2011 e con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 26 luglio 2011 che approva il *"Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte"*
 - a seguito della procedura scritta, attivata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (CdS) dall'Autorità di gestione del Programma in data 21.3.2012 e chiusa in data 17.5.2012, sono state approvate da parte del CdS le modifiche proposte alla versione vigente del POR, fra cui in particolare la modifica dell'*"Attività 1.4.1. Accesso al credito delle PMI"* al fine di adeguarla alle disposizioni previste dal *"Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria"* ed alla scadenza del Quadro Temporaneo; in data 23/05/2012 l'Autorità di gestione del Programma ha inviato alla Commissione europea, tramite il sistema informatico nazionale Monitweb di IGRUE, la proposta di modifica del POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte approvata dal Comitato di Sorveglianza ai fini della verifica e dell'approvazione con Decisione comunitaria;

Considerato che:

- ai sensi dell'art 56 del *"Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999"* e s.m.i., l'ammissibilità delle spese in caso di modifica del Programma Operativo approvata dal Comitato di sorveglianza è posta a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del Programma Operativo medesimo;
- è opportuno porre termine alla sospensione della misura sopra indicata;
- occorre altresì integrare il testo con le modifiche necessarie a seguito dell'abrogazione del cd *"Quadro temporaneo"*, dell'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio

2011, n. 45-2377 e Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011, n. 296 e della necessità di dare maggior evidenza delle regole di informazione e pubblicità previste, in particolare, dall'art. 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii;

- si ritiene opportuno esplicitare che l'intervento concessivo delle garanzie fidejussorie alle piccole e medie imprese piemontesi per lo smobilizzo presso il sistema bancario dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali piemontesi sia ammissibile anche verso gli enti strumentali dei medesimi.

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 95 comma 2 dello Statuto

l'art. 17 della l.r. 29 luglio 2008, n. 23

tutto ciò premesso e considerato

determina

- di apportare al testo del bando, dandone opportuna evidenza, le modifiche resesi necessarie dall'abrogazione del "Quadro temporaneo", dall'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011 n. 45-2377, dall'approvazione della Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011 n. 296, dalla necessità di dare maggior evidenza alle regole di informazione e pubblicità previste, in particolare, dall'art. 8 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii, dall'esplicitazione degli enti strumentali quali soggetti per cui i crediti scaduti per le prestazioni svolte dai beneficiari nei confronti dei medesimi enti possano essere assistiti dalla presente misura;

- di riprendere, a far data dal 20 agosto 2012, le attività di raccolta delle domande e delle procedure di concessione dei contributi da parte degli strumenti di ingegneria finanziaria connessa alle seguente misura:

- Fondo di garanzia per le PMI per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali, di cui alla DGR n. 45 – 1230 del 17/12/2010, attuato mediante il *Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte* di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 82 del 23.2.2011 integrata con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 17/02/2011 e con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 26 luglio 2011;

- di darne tempestiva comunicazione ai soggetti gestori dei Fondi regionali di riassicurazione e del Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 – 2013

	Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i> F.E.S.R. 2007/2013	Asse 1 Innovazione e transizione produttiva Attività <i>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</i>
---	--	--

**Bando a favore delle PMI piemontesi
per lo smobilizzo dei crediti
verso gli Enti locali del Piemonte**

1. Finalità e risorse

La finalità della misura, ai sensi dello schema di Piano di Attività e di Accordo di Finanziamento, è il sostegno al miglioramento della capacità di accesso al credito da parte delle PMI piemontesi, singole e associate (soc. consortili, consorzi) attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti di Enti locali del Piemonte (Regione, Province, Comuni), e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi¹, in ragione dello svolgimento di lavori/servizi a loro favore, e che registrano il ritardato pagamento del compenso per tali prestazioni.

L'operazione di smobilizzo, fornendo liquidità immediata ed aggiuntiva alle imprese beneficiarie, potrà contribuire a supportarne la fase di crescita, espansione e sviluppo.

Per garantire tali operazioni è costituito un Fondo di garanzia sulle anticipazioni bancarie (di seguito, *Fondo*) con una dotazione pari ad € 20 milioni.

La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito, *Finpiemonte*) società finanziaria in house della Regione Piemonte.

2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013 e s.m.i.;
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti: F.E.S.R.) e s.m.i.;
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi e s.m.i.;
- Programma operativo regionale (d'ora in avanti, "P.O.R.") 2007/2013, finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 'Competitività ed occupazione' che nell'ambito dell'Asse 1 (Innovazione e transizione produttiva) prevede l'Attività I.4.1: Accesso al credito delle PMI";
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), di seguito: Regolamento de minimis;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008;
- Decisione della Commissione europea relativa all'Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia C (2010)4505 del 06/07/2010, Metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, di seguito: "metodo di calcolo nazionale";

¹ Testo introdotto dalla Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011, n. 296.

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag. 6.

Normativa nazionale:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 (in G.U. 17.12.2008 n. 294), che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), di seguito, "le linee guida" e successivi adeguamenti.

Normativa regionale:

- L.r. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-10721 del 09.02.2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 – 1230 del 17.12.2010
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 45-2377
- Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011, n. 296;

3. Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda le imprese, iscritte al Registro delle imprese della CCIAA, che abbiano i seguenti requisiti:

1. siano classificabili come PMI², singole o associate (società consortili, consorzi);
2. abbiano la sede legale o un'unità operativa attiva in Piemonte;
3. siano operanti in un settore economico di attività ammissibile ai sensi dell'allegato 1 al Bando;

² La definizione di PMI presa in considerazione è quella contenuta nell'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

4. abbiano svolto prestazioni a favore di Enti locali e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi³, e vantino, in ragione di tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo almeno pari a € 10.000,00 al netto di iva;
5. non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;
6. non siano classificabili come "imprese in difficoltà"⁴;
7. siano pienamente operative e che per effetto dell'anticipazione bancaria l'attività aziendale possa registrare effetti espansivi.

Il possesso dei requisiti previsti ai punti 1, 4 e 6 è autocertificato al momento della presentazione della domanda dal legale rappresentante dell'impresa.

I requisiti previsti ai punti 2, 3 e 5 saranno verificati in base alle informazioni ricavabili dalla visura camerale dell'impresa.

Il requisito previsto al punto 7 potrà essere dimostrato dall'impresa fornendo una sintetica relazione descrittiva.

4. Operazioni ammissibili

Sono ammissibili le anticipazioni bancarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali scaduti (anche relativi a più fatture), di importo di almeno 10.000 euro al netto di IVA, vantati dalle imprese richiedenti nei confronti di Enti locali e loro Enti strumentali, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi⁵.

L'anticipazione non può essere di importo superiore all'80% dei crediti da smobilizzare e inoltre deve:

- essere erogata dalle banche alle condizioni convenzionate con Finpiemonte;
- essere intesa come aggiuntiva rispetto alle linee di credito già attivate, oppure come sostitutiva di linee di credito inutilizzate al momento della concessione.

Le anticipazioni possono essere concesse per crediti commerciali scaduti da non più di 240 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata in giorni pari alla differenza tra 240 e il numero di giorni che intercorrono dalla data di scadenza dei crediti alla data di erogazione dell'anticipazione.

In parziale deroga a questo principio, Finpiemonte e le banche convenzionate possono esaminare smobilizzi prossimi alla scadenza dei 240 giorni, valutando la possibilità di accoglierli e prorogandone la scadenza fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni

³ Testo introdotto dalla Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011, n. 296.

⁴ Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

⁵ Testo introdotto dalla Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011, n. 296.

dall'erogazione dell'anticipazione, che quindi, in tali casi, avrà comunque una durata minima di 60 giorni anche quando il calcolo di tale differenza desse un valore inferiore⁶.

In caso di anticipazione relativa a crediti riguardanti più fatture, la scadenza viene determinata prendendo in considerazione l'ultima fattura in ordine temporale.

5. Forma ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in una garanzia fideiussoria sull'anticipazione bancaria. Tale garanzia ha le seguenti caratteristiche:

- è gratuita;
- copre fino a un massimo dell'80% dell'anticipazione erogata dalla banca finanziatrice e non può comunque superare l'importo di 240.000 euro⁷;
- viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato l'anticipazione, in caso di mancato pagamento del credito smobilizzato da parte dell'Ente debitore entro la scadenza dell'anticipazione stessa;
- ha effetto unicamente nei confronti delle banche che abbiano stipulato la convenzione con Finpiemonte;
- ha efficacia dalla data di erogazione dell'anticipazione ed è valida fino alla scadenza;
- si riduce proporzionalmente ed automaticamente in funzione dell'eventuale pagamento, durante il periodo di validità della garanzia, dei crediti anticipati da parte dell'Ente debitore;
- riguarda il capitale preso a prestito e non si estende ad interessi e altri oneri addebitabili al beneficiario.

La somma delle garanzie concesse non potrà essere superiore 160 milioni di euro (si applica quindi un moltiplicatore di 1 a 8). Il Fondo interverrà comunque, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione di 20 milioni di euro.

6. Procedure

6.1 Come presentare le domande

- Prima della presentazione della domanda, i beneficiari potranno pre-registrarsi sul sito www.finpiemonte.info. La pre-registrazione non è obbligatoria, ma è opportuno effettuarla per velocizzare l'inserimento della domanda e per verificare in anticipo l'allineamento delle informazioni anagrafiche aggiornate dell'impresa con quelle eventualmente già presenti sul sistema informatico.

⁶ Esempio: se l'anticipazione viene erogata 60 giorni dopo la scadenza dei crediti, la sua durata sarà uguale a 180 gg (240 - 60); se invece l'anticipazione viene erogata 220 giorni dopo la scadenza dei crediti, la differenza sarebbe 40 giorni (240-220), ma l'anticipazione avrà ugualmente durata 60 giorni.

⁷ Importo modificato con Determinazione Dirigenziale 26 Luglio 2011, n. 296.

- Le domande dovranno essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico pubblicato sul sito www.finpiemonte.info, a partire dalle ore 9 del 20 agosto 2012⁸.
- A conclusione della compilazione telematica, il modulo di domanda dovrà essere stampato, firmato dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato (applicando una marca da bollo del valore di € 14,62 ogni 4 pagine⁹) entro cinque giorni lavorativi dall'invio telematico, esclusivamente tramite raccomandata A/R, a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico 54 – 10121 Torino.
- I documenti da allegare obbligatoriamente al modulo di domanda, a pena di esclusione, sono:
 - fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell'impresa;
 - attestazione dei crediti scaduti, rilasciata dall'Ente debitore (su modello conforme allo standard fornito da Regione Piemonte, Finpiemonte e ABI e reperibile sul sito www.finpiemonte.it);
 - copia del mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca indicata dall'impresa (con attestazione di consegna presso l'Ente debitore, sul modello conforme allo standard reperibile sul sito www.finpiemonte.it);
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 - certificato camerale con dicitura antimafia "nulla osta" rilasciato dalla Camera di Commercio¹⁰ in originale (solo nei casi in cui la garanzia concedibile dal Fondo è superiore ad € 154.937).
- Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza vengono immediatamente respinte:
 - a. le domande per le quali non venga inviata la copia cartacea entro il termine previsto;
 - b. le domande cartacee non precedute dall'invio telematico;
 - c. le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con firma in originale.

6.2 Come vengono valutate le domande

Ai sensi dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR-FESR con riferimento alla attività 1.4.1, la valutazione delle domande avverrà con le seguenti modalità:

- Finpiemonte esamina le domande in ordine di arrivo, sotto il profilo della ricevibilità e legittimità, entro 30 giorni dalla data di ricezione del modulo cartaceo.

⁸ Data modificata con Determinazione dirigenziale n. 82 del 23.2.2011.

⁹ La disciplina delle modalità di applicazione delle marche da bollo è contenuta nel Decreto Ministeriale 20/08/92.

¹⁰ Dato che Finpiemonte dovrà spedire il Certificato alla Prefettura per i controlli previsti dalla normativa, D.P.R. 252/98, l'impresa per velocizzare l'iter della pratica può inviare il Certificato direttamente alla Prefettura della provincia in cui ha sede, chiedendo alla Prefettura stessa di trasmettere l'esito dei controlli a Finpiemonte.

Per quanto attiene la ricevibilità si procede alle seguenti verifiche:

- inoltro delle domande nei termini e nelle forme prescritte dal Bando /Piano di Attività/Accordo di Finanziamento (costituenti i Regolamento del fondo);
- completezza e regolarità della richiesta di ammissione alla garanzia.

Per quanto attiene la legittimità si procede alle seguenti verifiche:

- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo ai potenziali beneficiari;
 - tipologia ed oggetto dell'operazione per la quale si chiede l'ammissione alla garanzia coerenti con le prescrizioni del Bando/Piano di Attività/Accordo di Finanziamento.
- In caso di valutazione negativa della domanda, Finpiemonte comunica all'impresa i motivi che ne impediscono l'approvazione; entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'impresa può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se l'impresa non presenta osservazioni, oppure se queste non vengono ritenute fondate, Finpiemonte emette il provvedimento di rigetto della domanda, che viene notificato anche alla banca scelta dall'impresa.
- Contestualmente all'avvio della propria istruttoria, Finpiemonte chiede alla banca indicata dall'impresa di deliberare entro 30 giorni sulla fattibilità finanziaria dell'operazione. La valutazione della banca è insindacabile: se la delibera è negativa, Finpiemonte emette automaticamente il provvedimento di rigetto della domanda.

6.3 Come vengono concesse le garanzie ed erogate le anticipazioni bancarie

A seguito dell'approvazione della domanda e della delibera positiva da parte della banca, a condizione che le risorse siano ancora disponibili e salva la verifica del rispetto del massimale *de minimis* nella disponibilità del beneficiario, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione della garanzia e invia all'istituto di credito l'autorizzazione ad erogare l'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento (CE) n. 1828/06¹¹ e ssmmii, si informano le imprese beneficiarie che i progetti ammessi a contributo sono selezionati nel quadro del POR FESR della Regione Piemonte ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale promosso dall'Unione europea.

6.4 Attivazione della garanzia e azioni successive all'escussione

La garanzia, nei casi di mancato pagamento da parte dell'Ente del credito anticipato entro la scadenza dell'anticipazione stessa (determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4), è attivata dalla richiesta scritta della banca, che dovrà pervenire a Finpiemonte entro i 60 giorni

¹¹ REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale in GUUE L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

successivi alla scadenza dell'anticipazione bancaria.

Nel caso si verificano per l'impresa eventi pregiudizievoli quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte o comunque per giusta causa ai sensi dell'art 1845 Codice Civile, la garanzia può essere attivata anche prima di tale scadenza.

Finpiemonte, completate le eventuali verifiche necessarie, effettuerà il pagamento in favore della banca entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Successivamente all'escussione della garanzia, la banca è obbligata a retrocedere a Finpiemonte, fino al raggiungimento dell'importo della garanzia escussa, le somme recuperate nel momento in cui l'Ente debitore provvede a saldare il credito precedentemente anticipato.

7. Revoca delle agevolazioni ai beneficiari e recuperi

Finpiemonte potrà revocare l'agevolazione concessa nel caso in cui:

- l'impresa beneficiaria rilasci dichiarazioni false o mendaci;
- in fase di verifica, emerga l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
- l'impresa beneficiaria non consente i controlli previsti al successivo punto 9.

In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria dovrà versare a Finpiemonte un importo pari al teorico premio che avrebbe pagato acquisendo la garanzia sul mercato, maggiorato degli interessi legali. L'importo del premio teorico verrà indicato nella comunicazione di concessione dell'agevolazione.

Anche in caso di revoca dell'agevolazione, la garanzia verso la banca è confermata e rimane valida.

8. Base giuridica dell'aiuto e regole di cumulo

L'agevolazione viene concessa sulla base del *Regolamento de minimis*, del metodo di calcolo nazionale e delle linee guida.

L'aiuto è costituito dalla differenza tra un teorico premio di mercato e l'effettivo costo della garanzia previsto dal Bando (vale a dire a costo zero)¹². L'importo dell'aiuto, determinato per ogni impresa beneficiaria, verrà comunicato da Finpiemonte nella comunicazione di concessione.

L'agevolazione non può essere concessa ad imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali¹³.

¹² La spiegazione dettagliata delle modalità di calcolo è contenuta nelle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".

¹³ L'elenco delle decisioni di recupero della Commissione Europea è reperibile su Internet all'indirizzo www.politichecomunitarie.it e sul sito della Regione Piemonte.

9. Ispezioni e controlli

Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.

La Regione Piemonte potrà inoltre promuovere controlli a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Una quota pari ad almeno il 10% delle domande presentate sarà soggetta a un controllo campionario dei documenti probatori delle dichiarazioni autocertificate.

10. Obblighi di informazione e pubblicità

Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente bando, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR 2007-13 della Regione Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.

In particolare, in applicazione degli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii, i soggetti beneficiari delle risorse del presente bando dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web ecc. riguardante il progetto finanziato, una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte nel rispetto delle caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione previsti dall'art. 9 di detto regolamento e reperibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/europa/normativa.htm>.

11. Informazioni e contatti

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica finanziamenti@finpiemonte.it, oppure chiamando il numero 011/5717711 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

12. Riservatezza

Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Bando è necessario autorizzare Finpiemonte al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i) dei beneficiari. Tale trattamento è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa-contabile, previste dalla normativa. L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di rigetto della richiesta di agevolazione.

13. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R. – ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008, in G.U. 17.12.2008, n. 294, che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento CE n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi Strutturali per il periodo 2007/2013).

	Programma Operativo Regionale <i>“Competitività regionale e occupazione”</i> F.E.S.R. 2007/2013	Asse 1 Innovazione e transizione produttiva Attività <i>I.4.1 Accesso al credito delle PMI</i>
---	--	--

Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte

ALLEGATO I

SETTORI AMMISSIBILI**ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI — ATECO 2007 —**

(e limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis”)

*

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alle sezioni (con le seguenti limitazioni o esclusioni):

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE [con esclusione delle imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e s.m.i];

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Il codice “10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi” è ammesso solo per quanto riguarda la lavorazione del tè. Nei codici 10.85.0, 10.89.0 (ex 15.89 classificazione ATECO 2002) – Produzione di pasti e piatti preparati, Produzione di altri prodotti alimentari nca, è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite).

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F - COSTRUZIONI

G - COMMERCIO

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

L - ATTIVITA' IMMOBILIARI

M- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

LIMITAZIONI GENERALI

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis') sono inammissibili gli aiuti:

a) concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;

b) concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;

c) concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato nei casi seguenti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari;

d) concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

- e) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

Il regolamento de minimis ha adottato le seguenti definizioni:

- a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;
- b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.